



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca.

visti gli atti del procedimento per ingiunzione iscritto al n.r.g. 2622 /2020;

a scioglimento della riserva assunta all'esito della scadenza dei termini concessi all'udienza del 13.09.2021;

letta l'istanza proposta da parte opposta intesa ad ottenere la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

lette le osservazioni di parte opponente;

esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;

preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in udienza;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

rilevato che l'art. 648 c.p.c. prevede il potere del giudice dell'opposizione di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto quando l'opposizione – o meglio le eccezioni dell'opponente – non sono fondate su prova scritta o di pronta soluzione per cui, sotto questo primo profilo, la provvisoria esecutorietà del decreto dev'essere concessa, non risultando l'opposizione fondata su idonea e sufficiente prova scritta e non apparendo di pronta soluzione;

ritenuto, tuttavia, sotto un secondo profilo, che ai fini della concedibilità dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto è necessaria anche la sussistenza del ragionevole *fumus* del credito, nel senso che occorre indagare anche sull'esistenza di una prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito, "adeguatezza" che si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (cfr, *ex multis*, Corte Cost. n. 295 del 1989, Tribunale Bari, sez. III, 13 novembre 2014, Tribunale Torino, sez. I, 22 gennaio 2016);

rilevato che, nel caso di specie, facendo applicazione di tali principi, non può essere concessa la richiesta provvisoria esecutività in quanto - sia pure ad una sommaria valutazione e ferma ed impregiudicata ogni diversa valutazione all'esito della definizione del *thema decidendum ac probandum* – non vi è prova in ordina all'effettiva legittimazione dell'odierna opposta in quanto:

- il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato con _____ s.p.a. i cui crediti sono stati ceduti all'ente ponte _____ s.p.a. giusto d.l. n. 183/2015;
- non vi è alcuna prova del contratto di cessione del 10.06.2016, con cui il contratto di mutuo fondiario sarebbe stato riacquistato da _____ s.p.a. (non è stato prodotto in atti l'avviso in G.U. parte seconda n. 77 del 30.06.2016);

- non vi è alcuna prova della cessione del 7.04.2017 in favore di _____ s.r.l., non essendo stato depositato in atti l'avviso in G.U. parte seconda n. 52 del 4.05.2017 (il doc. 5 richiamato da parte opposta non contiene l'avviso in GU)

ritenuto, pertanto, che – anche a voler accogliere la tesi sostenuta da parte opposta - non è possibile neanche verificare se i criteri di cui all'avviso in G.U. sono così dettagliati da rendere certo che il credito in esame è stato ceduto a _____ ;

rilevato che la presente controversia rientra tra quelle per le quali è prevista la procedura di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 come condizione di procedibilità della domanda trattandosi di controversia avente ad oggetto un contratto bancario;

P.Q.M.

Visto l'art. 648 c.p.c.

RIGETTA la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto

Visto l'art. 5 co. 5 d.lgs. n. 28/2010,

ASSEGNA alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione con l'avvertimento che, in mancanza, la domanda sarà dichiarata improcedibile

FISSA la successiva udienza del **24.03.2022** ore **9.30** per l'eventuale prosecuzione del giudizio

Si comunichi.

Teramo, il 30/09/2021

Il Giudice

Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)